

95/2024 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO
Seconda Sezione Civile

composto dai Magistrati

Dott. Vincenzo Domenico SCIBETTA	Presidente relatore
Dott. Bruno Gian Pio CONCA	Giudice
Dott. Luca FUZIO	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento promosso da

ARNOLDI Imerio (C.F. [REDACTED]), nato il [REDACTED] a [REDACTED] e ivi residente in via [REDACTED], rappresentato, difeso e assistito dall'avv. [REDACTED]

- RICORRENTE -

Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio.

IL TRIBUNALE

Letto il ricorso depositato in data 25 marzo 2024 da Arnoldi Imerio per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

ritenuta la competenza di questo Tribunale ex art 27 comma secondo c.c.i.i., atteso che il ricorrente è residente in [REDACTED] e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario di questo Tribunale;

rilevato che il ricorrente riveste la qualità di debitore ex art. 65 comma primo c.c.i.i. in quanto soggetto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;



valutata la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2 comma primo lett. c) c.c.i.i., atteso che lo stesso non è in grado di far fronte alle obbligazioni contratte, a fronte di un indebitamento di circa euro 460.000,00 derivante dall'attività di agente di commercio svolta fino all'anno 2020;

evidenziato che a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art 39 c.c.i.i.;

considerato che il ricorrente non è titolare di beni immobili (stante l'avvenuta aggiudicazione in sede di espropriazione forzata dell'unico immobile che possedeva), né di beni mobili registrati, ma unicamente di beni mobili strettamente personali, e percepisce una pensione mensile ammontante in media a euro 1.800,00 circa;

ritenuto che, in considerazione delle spese necessarie per il mantenimento personale del ricorrente, documentate in atti e verificate dal gestore della crisi, possa essere sottratta dalla liquidazione la pensione percepita dal debitore, a eccezione di un quinto della stessa, trattandosi di importo che già nella prospettiva del legislatore e secondo la *ratio* sottesa all'art. 545 comma quarto c.p.c. è idoneo a consentire di rateizzare – in misura economicamente tollerabile per il soggetto passivo – il debito, con conseguente obbligo del ricorrente di versare al liquidatore l'importo indicato, nonché ogni ulteriore entrata che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

osservato che al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'O.C.C., dott. Giuliano Buffelli, il quale ha verificato la completezza e attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente e ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;

valutato che, ai sensi dell'art. 270 comma secondo lett. b) c.c.i.i., quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'O.C.C.;



ribadito che ai sensi dell'art. 6 comma primo lett. a) c.c.i.i. il legislatore contempla espressamente tra i crediti prededucibili le spese e i compensi per le prestazioni rese dall'O.C.C., ma non anche i crediti dei professionisti che assistono il debitore;

P.Q.M.

visto l'art. 270 c.c.i.i., dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Arnoldi Imerio (C.F. [REDACTED]), nato il [REDACTED] a [REDACTED] e ivi residente in via [REDACTED];

nomina Giudice Delegato il dott. Vincenzo Domenico Scibetta;

nomina liquidatore il dott. Giuliano Buffelli;

ordina al ricorrente di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza l'elenco dei creditori;

assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 c.c.i.i.;

ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;

dispone che risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente, a eccezione di un quinto del medesimo, con obbligo del ricorrente di versare al liquidatore detto importo, nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

dà atto che, ai sensi degli artt. 270 comma quinto e 150 c.c.i.i., a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;

dispone che il liquidatore:



- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
 - entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
 - provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270 comma secondo lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 c.c.i.i.;
 - provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275 comma terzo c.c.i.i.;
 - provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 c.c.i.i.;
- dispone che ogni sei mesi il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 c.c.i.i.. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'O.C.C.;
- dispone che la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale di Bergamo.
- Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e all'O.C.C..



Bergamo, 10 aprile 2024.

IL PRESIDENTE ESTENSORE

Dott. Vincenzo Domenico SCIBETTA

